



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

PROVINCIA DI TORINO - REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI/DELLE RAGAZZI/E

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2011

INDICE

CAPO I - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI/DELLE RAGAZZI/E

- Art. 1 - Istituzione e finalità pag. 3**
- Art. 2 - Simbolo pag. 3**
- Art. 3 - Competenze e funzioni pag. 3**
- Art. 4 – Composizione e durata pag. 3**

CAPO II - CONSULTAZIONE ELETTORALE

- Art. 5 – Elettorato pag. 3**
- Art. 6 – Modalità delle elezioni pag. 3**
- Art. 7 – Modalità di votazione pag. 4**
- Art. 8 – Scrutinio pag. 4**
- Art. 9 – Ricorsi e proclamazione degli eletti pag. 4**

CAPO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI/DELLE RAGAZZI/E

- Art. 10 - Sede e convocazione pag. 4**
- Art. 11 - Sedute del Consiglio pag. 5**
- Art. 12 – Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale pag. 5**
- Art. 13 - Prima convocazione del C.C.R. pag. 5**
- Art. 14 – Elezione del Sindaco dei/delle Ragazzi/e pag. 5**
- Art. 15 – Il Sindaco dei/delle Ragazzi/e pag. 5**
- Art. 16 – Il Vice Sindaco dei/delle Ragazzi/e pag. 6**
- Art. 17 – Consiglieri/e pag. 6**
- Art. 18 – Consiglieri/e Delegati/e pag. 6**
- Art. 19 – Surroga pag. 6**
- Art. 20 - Rapporti del C.C.R. ed il suo Corpo elettorale pag. 6**

CAPO IV NORMA FINALE

- Art. 21 – Modifiche regolamentari pag. 6**
- Art. 22 – Attuazione – pag. 6**

CAPO I - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI/DELLE RAGAZZI/E

Articolo 1 - Istituzione e finalità

1. Il Comune di San Francesco al Campo istituisce il Consiglio comunale dei/delle Ragazzi/e - di seguito detto C.C.R.- come organismo di educazione dei giovani alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all'impegno nella propria comunità.

Articolo 2 – Simbolo

1. Il C.C.R. ha un proprio logo da affiancare a quello del Comune di San Francesco al Campo.
2. Il logo è approvato con deliberazione del C.C.R., trasmessa al Sindaco del Comune di San Francesco al Campo.

Articolo 3 - Competenze e funzioni

1. Il C.C.R. rappresenta la collettività dei/delle giovani di San Francesco al Campo e ha funzioni propositive e consultive su temi riferiti a:

- sport e tempo libero;
- cultura e spettacolo;
- istruzione;
- sicurezza stradale e trasporti;
- solidarietà sociale;
- ambiente ed ecologia ;
- spazi pubblici e aree verdi .

2. Le deliberazioni del C.C.R., espresse sotto forma di interrogazioni, proposte o pareri, sono immediatamente sottoposte agli organi comunali competenti i quali, entro sessanta giorni, ne prendono formalmente atto e, se del caso, inoltrano risposta per il tramite del Sindaco o di assessore da questi delegato.

3. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale possono chiedere – in vista dell'adozione di un atto - che il C.C.R. si pronunci su un argomento nelle materie di competenza sopra riportate. Il parere espresso dal C.C.R. costituisce allegato dell'atto adottato.

Articolo 4 - Composizione e durata

1. Il C.C.R. è composto da 15 membri eletti fra gli/le alunni/e della scuola secondaria di primo grado "Mario Costa" di San Francesco al Campo.

2. Il Consiglio comunale dei/delle Ragazzi/e elegge al proprio interno il Sindaco ed il Vice-Sindaco dei/delle Ragazzi/e.

3. Il C.C.R., il Sindaco ed il Vice-Sindaco dei/delle Ragazzi/e durano in carica due anni scolastici.

CAPO II - CONSULTAZIONE ELETTORALE

Articolo 5 - Elettorato attivo

1. Costituiscono il corpo elettorale del C.C.R. tutti gli/le alunni/e della scuola secondaria di primo grado "Mario Costa" di San Francesco al Campo.

Articolo 6 - Modalità delle elezioni

1. Le elezioni si svolgeranno di norma nei primi mesi d'avvio dell'anno scolastico, comunque entro il 31 dicembre, in modo da favorire la collaborazione con gli insegnanti della scuola.

2. Il Sindaco, in accordo con il dirigente scolastico, fissa la data delle elezioni con proprio atto, tenendo conto dei tempi per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento della campagna elettorale dopo l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

3. Le candidature sono presentate presso la presidenza della scuola.

4. Il dirigente scolastico forma una lista in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e classe di appartenenza. Il numero dei/delle candidati/e non può essere inferiore a quindici e dovrà

tendere a garantire le pari opportunità tra i sessi.

5. Con atto del dirigente scolastico è costituito un seggio elettorale, composto da un insegnante con funzioni di segretario e da tre ragazzi/e, uno/a con funzione di presidente gli altri come scrutatori.

6. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Articolo 7 - Modalità di votazione.

1. Gli/Le elettori/elettrici riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista dei/delle candidati/e. Essi potranno esprimere fino a tre preferenze apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto.

2. Sono garantite la libertà e segretezza del voto.

Articolo 8 - Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio.

2. Sono eletti membri del C.C.R. i/le primi/e quindici ragazzi/e risultanti dal computo delle preferenze.

3. A parità di preferenze è eletto/a il/la candidato/a più anziano/a.

4. I risultati dello scrutinio sono trasmessi, a cura del dirigente scolastico, al Sindaco del Comune di San Francesco al Campo.

Articolo 9 - Ricorsi e proclamazione degli eletti

1. Il Sindaco del Comune di San Francesco al Campo, entro 10 giorni dal ricevimento dei risultati degli scrutini elettorali, procede con proprio atto alla proclamazione degli/delle eletti/e alla carica di membro del C.C.R..

2. L'atto sindacale di proclamazione degli/delle eletti/e:

- è trasmesso ai/alle proclamati/e, ai componenti la Giunta comunale ed il Consiglio comunale di San Francesco al Campo;
- è pubblicato nell'Albo Pretorio comunale;
- è affisso all'albo della scuola "Mario Costa" di San Francesco al Campo, a cura del dirigente scolastico.

3. I/le candidati/e non proclamati/e eletti/e possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di San Francesco al Campo avverso l'atto di proclamazione degli/delle eletti/e entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale.

4. Il Sindaco decide in modo insindacabile entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e ne dà immediata comunicazione al ricorrente.

5. In caso di accoglimento del ricorso, il Sindaco con proprio atto procede alla proclamazione dell'eletto/a ed alla decadenza del/la parte soccombente. Il presente atto è comunicato al ricorrente ed all'eventuale parte soccombente ed, inoltre, pubblicato nelle forme di cui al precedente comma 2.

CAPO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI/DELLE RAGAZZI/E

Articolo 10 - Sede e convocazione

1. Le sedute del C.C.R. si terranno nella sala consiliare del Comune di San Francesco al Campo.

2. La convocazione, affissa all'albo della scuola secondaria di primo grado "Mario Costa" e all'Albo Pretorio del Comune di San Francesco al Campo, deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo tale che tutti/e i/le ragazzi/e della scuola ne siano a conoscenza.

3. Il Sindaco di San Francesco al Campo convoca il Consiglio comunale dei/delle Ragazzi/e, in via ordinaria, quattro volte nell'anno scolastico; in via straordinaria su richiesta del Sindaco dei Ragazzi o della metà più uno dei componenti il C.C.R..

Articolo 11 - Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio comunale dei/delle Ragazzi/e sono pubbliche.
2. Le riunioni sono valide se interviene la metà più uno dei/delle consiglieri/e eletti/e; qualora non si raggiunga il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora e luogo.
3. Le votazioni avvengono in forma palese, per alzata di mano, salvo diversa decisione del C.C.R.
4. Il Sindaco dei/delle Ragazzi/e è il Presidente del C.C.R., assumendo i compiti di direzione e di organizzazione dei lavori.
5. I/Le consiglieri/e che intendono parlare fanno richiesta al/alla Presidente, il quale darà loro la parola in base al turno di prenotazione.
6. Nella discussione degli argomenti i/le consiglieri/e hanno il diritto di esprimere pareri, proposte, apprezzamenti e critiche, entro i limiti dell'educazione e del rispetto reciproco. Il/La Presidente ha il compito di richiamare il/la consigliere che si esprime in modo volgare e, se questi insiste, dopo il terzo richiamo può togliergli/le la parola fino alla conclusione del dibattito.
7. Le funzioni di Segretario del C.C.R. sono svolte da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco di San Francesco al Campo.

Articolo 12 - Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco del Comune di San Francesco al Campo è nominato difensore civico dei ragazzi ed è garante del funzionamento del C.C.R..
2. Il Sindaco o l'assessore comunale da lui delegato partecipa, su invito, alle sedute del C.C.R. e riceve su appuntamento il Sindaco dei/delle Ragazzi/e ed i membri del C.C.R.
3. Almeno una volta l'anno il C.C.R. incontra il Consiglio comunale di San Francesco al Campo per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta riguardo alle materie indicate all'art. 3 c. 1.
4. Nel bilancio di previsione del Comune di San Francesco al Campo è annualmente previsto un capitolo per il finanziamento del C.C.R..

Articolo 13 - Prima convocazione del C.C.R..

1. Entro dieci giorni dall'ultima proclamazione degli/delle eletti/e, su convocazione del Sindaco di San Francesco al Campo, si svolgerà la prima riunione del C.C.R..

Articolo 14 - Elezione del Sindaco dei/delle Ragazzi/e

1. Nella prima riunione, il C.C.R. elegge il Sindaco dei/delle Ragazzi/e, scegliendolo tra i propri componenti.
2. La votazione avviene in forma segreta.
3. Risulta eletto/a chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Se, dopo la terza votazione, nessuno degli aventi diritto consegue un numero sufficiente di voti, si procede al ballottaggio tra i/le due candidati/e che hanno ottenuto più voti nella terza votazione. Nei casi di ulteriore parità, è preferito il/la più anziano/a d'età.
4. Ad elezione avvenuta, il Sindaco dei/delle Ragazzi/e presta, nelle mani del Sindaco e avanti al C.C.R., formale promessa di adempiere bene e fedelmente all'incarico conferitogli in osservanza del presente Regolamento, dello Statuto comunale ed della Costituzione della Repubblica italiana.

Articolo 15 - Il Sindaco dei/delle Ragazzi/e

1. Il Sindaco dei/delle Ragazzi/e:
 - a) rappresenta il C.C.R. a tutti gli effetti;
 - b) richiede al Sindaco di San Francesco al Campo la convocazione del C.C.R., lo presiede e ne coordina i lavori;
 - c) periodicamente riferisce al Sindaco circa i lavori del C.C.R..
2. Il Sindaco dei/delle Ragazzi/e rimane in carica due anni, salvo dimissioni volontarie o decadenza non appena perde il requisito di studente della scuola secondaria di primo grado "Mario Costa" di San Francesco al Campo. Il Sindaco dei/delle Ragazzi/e non è rieleggibile alla medesima carica.
3. In caso di vacanza della carica di Sindaco dei/delle Ragazzi/e, è senza indugio convocato il C.C.R. per procedere all'elezione del nuovo Sindaco dei/delle Ragazzi/e.

4. Al Sindaco dei/delle Ragazzi/e compete la fascia tricolore, da portare a tracolla in occasione di cerimonie in cui egli funge da rappresentante del C.C.R..

Articolo 16 - Il Vice Sindaco dei/delle Ragazzi/e

1. Nella prima riunione, il C.C.R. elegge il Vice Sindaco dei/delle Ragazzi/e, scegliendolo/a tra i propri rappresentanti.
2. Le modalità di elezione del Vice Sindaco dei/delle Ragazzi/e, la sua durata in carica, le cause di decadenza ed i limiti di rieleggibilità sono le medesime del Sindaco dei/delle Ragazzi/e.
3. Il Vice Sindaco dei/delle Ragazzi/e:
 - a) collabora con il Sindaco dei/delle Ragazzi/e nella preparazione dei lavori del C.C.R.;
 - b) affianca il Sindaco dei/delle Ragazzi/e nelle cerimonie ufficiali;
 - c) esercita tutte le funzioni proprie del Sindaco dei/delle Ragazzi/e, quando questi è assente.

Articolo 17 – Consiglieri/e

1. I/Le consiglieri/e hanno il dovere di:
 - a) essere presenti alle riunioni del C.C.R. e partecipare alle attività;
 - b) mantenere un comportamento adeguato al buon andamento dei lavori.
2. Il/La consigliere/a, che per sopraggiunti motivi non potrà più partecipare alle attività, dovrà rassegnare le dimissioni in forma scritta al C.C.R.. Il Presidente preso atto delle dimissioni le trasmetterà nel più breve tempo possibile al Sindaco di San Francesco al Campo affinché questi provveda alla proclamazione del/la primo/a escluso/a nelle forme di cui al presente Regolamento.

Articolo 18 – Consiglieri/e Delegati/e

1. Il Sindaco del C.C.R. delega alcuni/e consiglieri/e sulle tematiche di intervento previste nell'articolo 3.

Articolo 19 - Surroga

1. I/le Consiglieri/e che si dimettono e/o decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai primi non eletti nella lista. Esaurita la lista, non si procede ad elezioni suppletive e il C.C.R. si intende validamente composto con almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Articolo 20 - Rapporti del C.C.R. ed il suo Corpo elettorale

La scuola secondaria di primo grado "Mario Costa" di San Francesco al Campo disciplinerà al proprio interno in modo autonomo le modalità per favorire il confronto tra il C.C.R. e gli/le alunni/e elettori/elettrici nelle forme e sedi che saranno ritenute più compatibili con l'attività didattica.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 21 – Modifiche regolamentari

1. Il C.C.R. può chiedere la modifica del presente Regolamento, di singoli articoli o commi, con deliberazione approvata dai 2/3 dei suoi componenti.
2. La deliberazione è trasmessa al Sindaco di San Francesco al Campo affinché questi la ponga all'esame dell'O.d.G. del primo Consiglio comunale utile.

Articolo 22 – Attuazione.

1. Sarà data attuazione al presente regolamento a partire dall'anno scolastico 2011/2012 con le modalità previste dall'art. 6.